

Addì, 11 marzo 2011, in Brescia

TRA

l'Associazione Industriale Bresciana

E

le Segreterie di CGIL, CISL e UIL della Provincia di Brescia

**Premesso che**

con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* per il periodo di imposta 2011;

**si conviene quanto segue:**

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia di Brescia sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti disciplinati nel contratto nazionale di lavoro così come applicati in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento economico per lavoro straordinario, supplementare, in turni, notturno, festivo e domenicale, le erogazioni variabili, le erogazioni perequative e/o sostitutive se ricondotte con accordo a miglioramenti della competitività aziendale, le indennità di reperibilità e/o comunque legate al disagio di particolari modalità di svolgimento della prestazione) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 – 2010.

Per le imprese prive di rappresentanza sindacale unitaria, valgono, ai fini delle predette agevolazioni fiscali, le diverse modalità con cui viene data attuazione agli istituti di cui alla presente intesa.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Brescia; analogo beneficio troverà attuazione a favore dei lavoratori in somministrazione sulla base delle norme contrattuali loro applicabili.


1    


Le imprese, con la trasmissione del testo, informeranno la rispettiva R.S.U., ove costituita, e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

Il presente accordo sarà esteso alle imprese non appartenenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria della provincia di Brescia che aderiscano all'intesa con l'assistenza delle parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

 ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

CGIL 

CISL 

UIL 